

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 22 aprile 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuseppe TOGNON.

La seduta inizia alle 20,40.

Schema di decreto legislativo concernente «Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che al punto 12) della proposta di parere già depositata (vedi allegato), dopo le parole «attività ad essa estranee», sono soppresse le restanti parole e sostituite dal seguente periodo: «Ovviamente per tutti gli enti del comparto, salvo quelli sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST) (ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168) restano ferme le competenze esercitate in base

alla legislazione vigente dai diversi Ministeri di settore».

La Commissione prende atto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 1 e 2.

Quanto all'emendamento Gubert 3, si rimette alla Commissione, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON, il quale chiarisce la necessità di non inserire la suddivisione delle risorse per grandi settori della ricerca nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria dove sono contemplati solo i macrosettori.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonato 4.

Relativamente agli emendamenti Bonatesta 5 e Frattini 6, di analogo contenuto, ne propone la seguente riformulazione: inserire all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «predette amministrazioni» le seguenti «nonché delle università e degli enti di ricerca».

Quanto all'emendamento Bonato 7 esprime parere contrario sulla prima parte dello stesso relativa agli incrementi delle dotazioni del Fondo: ritiene invece superflua la restante parte dell'emendamento, essendo chiaro che non è possibile destinare le risorse del Fondo integrativo speciale a spese di funzionamento del MURST.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento Gubert 8, ritiene assorbito l'emendamento Bonato 9 dal punto 1) della proposta di parere, dove si chiarisce che fra le pubbliche amministrazioni non sono da ricomprendersi le università degli studi e che per gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Bonato 10.

Su invito del relatore, il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira l'emendamento Bonatesta 11, di cui è cofirmatario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonatesta 12, Wilde 13, Gubert 14.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Bonato 15 e parere contrario sugli emendamenti Bracco 16, Wilde 17, Bonatesta 18 e Frattini 19.

Relativamente all'emendamento Gubert 20, dopo l'illustrazione del presentatore e dopo l'intervento del Sottosegretario TONGNON, che chiarisce la contrarietà del Governo all'introduzione della disciplinarietà all'interno del Comitato di cui all'articolo 3, ne propone la seguente riformulazione: occorre assicurare all'interno del Comitato, per le componenti universitaria e di ricerca, la presenza pluralistica delle diverse aree disciplinari.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonato 21.

Quanto all'emendamento Gubert 22, dopo l'intervento del presentatore, che precisa l'importanza di una previsione della posizione primaria della comunità scientifica in seno all'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST) che si traduca anche in presenza maggioritaria, ne propone una riformulazione dal seguente tenore: al punto 4) della proposta di parere aggiungere, dopo le parole « in posizione primaria », le seguenti « e comunque maggioritaria ».

Si rimette, invece, alla Commissione relativamente all'emendamento Bracco 23.

Dopo l'intervento del senatore Luciano MAGNALBÒ che illustra l'emendamento Bonatesta 24, di cui è cofirmatario, chiedendo la necessità di non depotenziare il CNR, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ne invita i presentatori al ritiro. Invita, altresì, il deputato Frattini al ritiro del suo emendamento 25.

Dopo l'illustrazione del senatore Renzo GUBERT del suo emendamento 26, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sul primo e quarto periodo, e parere contrario sulle restanti parti.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Wilde 27 e Bracco 28 ed invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 29.

Quanto all'emendamento Bonato 30, esprime parere contrario ritenendo chiaro che le indennità di cui all'articolo 3, comma 2, debbano gravare sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 31, ritenendo che il contenuto dello stesso non attenga specificamente al provvedimento in esame.

Relativamente all'emendamento Gubert 32, dopo l'intervento del presentatore, che sottolinea la necessità di conservare per ciascuna area disciplinare autonomi criteri di valutazione, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di inserire, al termine del punto 8) della proposta di parere, le seguenti parole: anche tenendo conto delle diverse competenze metodologiche e disciplinari.

Relativamente all'emendamento Gubert 33, sul quale interviene il presentatore per evidenziare la necessità di garantire la terzietà nell'attività di orientamento, nella scelta dei criteri di valutazione e nelle valutazioni stesse, invita al ritiro.

Quanto, poi, all'emendamento Frattini 34, invita il presentatore al ritiro ritenendo che la soluzione prospettata nell'emendamento in questione è restrittiva, escludendo dalla sfera di applicazione del decreto enti — quale può essere l'ISTAT — che svolgono anche funzioni di ricerca, diversamente dalla impostazione del prov-

vedimento governativo che ricomprende nella categoria degli enti di ricerca anche gli enti che operano solo marginalmente nel settore della ricerca.

Relativamente all'emendamento Manzini 35 fa presente che si tratta di un emendamento superato dalla integrazione al punto 12) della proposta di parere, già comunicata all'inizio della seduta.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bracco 36 e Wilde 37, ritenendo non opportuno uniformare i procedimenti di nomina dei presidenti degli enti di ricerca. Precisa, a tal proposito, che l'eventuale previsione di una norma di carattere generale unificatrice dovrebbe essere limitata unicamente al decreto di nomina ed al limite dei mandati, ferme restando le procedure previste dai diversi ordinamenti per giungere a tale nomina.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bonatesta 38.

Quanto, poi, all'emendamento Bonatesta 39, si rimette alla Commissione, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON che chiarisce come le risorse destinate agli enti di ricerca finanziati dal MURST affluiscono ad un Fondo ordinario — previsto all'articolo 7, comma 2 — istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero: il riparto delle risorse fra gli enti interessati avviene attraverso decreti del MURST, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. La durata triennale dei decreti in questione consente di modulare di anno in anno la ripartizione delle risorse.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bonatesta 40, proponendo di prorogare a trenta giorni il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli enti di ricerca dal MURST.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bonato 41, dopo l'intervento del Sottosegretario TOGNON che chiarisce come la lettera b-ter) di cui all'articolo 7,

comma 4, mira a ridurre la vigilanza del Ministero sugli enti di ricerca, limitandone, pertanto, la portata.

Il relatore invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonato 42; esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Bracco 43.

Il senatore Ettore ROTELLI, intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente l'assenza nel provvedimento del Governo di una chiara definizione dei soggetti coinvolti nel settore della ricerca. Lo schema di decreto unisce infatti terminologie diverse, quali organismi, enti di ricerca — per i quali occorre specificare la natura pubblica o privata —, pubbliche amministrazioni, università: sollecita, pertanto, sul punto una precisazione. Relativamente, poi, all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, che individua gli enti di ricerca facendo salvo altresì quanto previsto da successivi decreti — in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 —, rileva la inopportunità della individuazione degli enti di ricerca che, in futuro, potrebbero essere oggetto di riforma.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che le pubbliche amministrazioni richiamate dal provvedimento in esame non sono solo quelle statali, ma anche le amministrazioni regionali e locali. A tal proposito, ritiene opportuno chiarire che le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel settore della ricerca devono essere salvaguardate.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, richiama il punto 12) della proposta di parere che, relativamente agli enti di ricerca, propone il ricorso ad un meccanismo analogo a quello indicato dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 per l'individuazione degli enti di ricerca non strumentali, cioè un procedimento amministrativo che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica.

Precisa, inoltre, che nella sfera di applicazione del decreto non sono da ricomprendersi né le università né gli enti di ricerca perché diverso è il grado di autonomia.

Condivide l'osservazione del senatore Rotelli sulla opportunità di distinguere tra enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati: a tal proposito fa presente che il provvedimento del Governo potrebbe tro-

vare applicazione anche per gli enti di ricerca che non sono formalmente pubblici.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta le deliberazioni sugli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 22,20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente « Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE, ONOREVOLE VINCENZO CERULLI IRELLI

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

premessi che:

il Governo è stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad adottare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi per « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso »;

l'articolo 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997 ha individuato i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega di cui al predetto articolo 11, comma 1, lettera d);

che, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, della stessa legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso alle Camere in data 31 luglio 1997 una relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca;

che, in sede di esame parlamentare di tale relazione, la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha approvato il 18 febbraio di quest'anno una risoluzione che, riconoscendo l'importanza di una visione unitaria, che consi-

deri il settore della ricerca come sistema globale integrato, impegna il Governo su ventiquattro punti qualificanti;

che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce una prima attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1, e specificamente attua il disposto delle lettere a) , d) , e) e f) della legge n. 59 del 1997;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati in data 21 aprile 1998;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Con riferimento all'articolo 1, comma 4, occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le Università degli Studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle garanzie di autonomia scientifica previste dalla legge;

2) All'articolo 2, comma 3, è opportuno specificare meglio strutture e funzionamento degli organismi di supporto tecnico, sostituendo l'intero comma con il seguente:

« 3. La Commissione permanente per la Ricerca si avvale di una Segreteria tecnica istituita presso il MURST, previo decreto

di modifica del regolamento di organizzazione di detto Ministero, che preciserà anche le modalità per l'utilizzo di personale comandato da altre Amministrazioni od Enti nonché i limiti numerici nel ricorso a personale con contratto a ter-risipio determinato. La Commissione acquisisce ai fini delle attività di cui al comma 2 il parere motivato del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 e dei Consigli dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia di cui al successivo articolo 4. Possono inviare pareri e proposte al Comitato per la Ricerca anche Enti o organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti ad Amministrazioni dello Stato »;

3) All'articolo 3, comma 1, pare opportuno specificare che, come ovvio, la nomina da parte del Presidente del Consiglio deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri;

4) Con riferimento alla composizione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), prevista dall'articolo 4, occorre specificare e determinare il ruolo, in posizione primaria, della comunità scientifica, sia nella componente universitaria che dei ricercatori degli enti di ricerca, della quale deve essere assicurata l'elezione diretta, in proporzione alle diverse componenti scientifiche e disciplinari;

5) Relativamente all'articolo 4, comma 2, si richiede che i regolamenti vengano adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

6) Quanto ai compiti dell'Assemblea, di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del decreto sembrano assegnare alla Commissione un ruolo poco incisivo; pare più efficace sostituire la lettera a) del comma con la seguente:

« a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR e si pronunciano sulla congruenza fra PNR e piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli Enti Pub-

blici di Ricerca, formulando in particolare proposte e pareri sul contributo che i Programmi dei singoli operatori apportano al Programma Nazionale di Ricerca »;

7) Quanto al Comitato di valutazione della ricerca (CVR), previsto dall'articolo 5, sembrerebbe preferibile, in virtù della risoluzione parlamentare approvata il 18 febbraio scorso, la denominazione di « Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) » in modo che risulti più chiaro che tale organismo non ha compiti operativi, di valutazione diretta, bensì solo di indirizzo. Sarebbe parimenti da puntualizzare che il Comitato determina criteri tecnico valutativi cui le strutture preposte alla valutazione della ricerca, presenti nelle diverse istituzioni, devono attenersi; vanno di conseguenza modificate le altre norme del predetto articolo;

8) Sempre con riferimento all'articolo 5, pare opportuno prevedere che una parte dei componenti del Comitato sia designata dall'Assemblea di cui all'articolo 4; potrebbe essere inoltre opportuno specificare meglio i requisiti richiesti in capo ai membri del comitato, al fine di garantirne al massimo la qualificazione specifica per il compito da svolgere;

9) All'articolo 5, comma 5, deve essere previsto che il Ministro dell'Università cura la pubblicazione dei rapporti e delle relazioni del Comitato;

10) Si propone di sostituire l'articolo 5, comma 6, con il seguente:

« 6. Le competenze del Comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. E possibile, limitatamente a specifici adempimenti strumentali relativi al suo funzionamento, il ricorso a soggetti esterni prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi »;

11) Con riferimento all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di inserire

o meno in questo decreto, che riguarda il «cervello» del sistema nazionale della ricerca scientifica, norme specifiche contenenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti di ricerca, che dovranno essere oggetto di specifici decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

12) Fatto salvo quanto espresso al punto precedente, riguardo all'articolo 6, comma 1, ritiene che l'individuazione della nozione di enti di ricerca ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo sia troppo ampia e, forse, non del tutto in linea con la logica stessa del decreto. Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, individua infatti gli enti di ricerca ai fini dell'inserimento in un comparto di contrattazione collettiva, secondo quindi una finalità assai diverse da quella seguita nel presente decreto. Circa l'individuazione delle figure collocate al di fuori dell'articolo 8, deve essere attentamente valutato l'ambito di estensione della norma, con un'analisi specifica della situazione dei diversi enti. Sarebbe forse più opportuno ricorrere ad un meccanismo analogo a quello dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'individuazione degli enti di ricerca non strumentale, cioè attraverso un procedimento amministrativo che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica; Più specificamente, se permane l'impostazione del testo e quindi l'espresso riferimento all'ENEA, devono essere soppressi gli incisi «limitatamente alle attività di ricerca da esso svolta» e «ferme restando le competenze del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282». L'ENEA non è infatti l'unico ente ad esercitare sia attività di ricerca sia attività ad essa estranee: in conseguenza non si capisce perché, unicamente per questo ente, l'applicabilità del decreto in esame debba essere circoscritta alle sole attività di ricerca. Occorre pertanto sopprimere gli incisi ed applicare piena-

mente all'ENEA la disciplina contenuta nel decreto;

13) Relativamente all'articolo 6, comma 2, si ritiene che la nomina dei Presidenti possa seguire modalità diverse per i vari enti e sia quindi preferibile rinviare ai decreti legislativi che disciplineranno i singoli enti la disciplina del meccanismo di nomina. Se il Governo dovesse invece ritenere opportuno mantenere una previsione di carattere generale, essa dovrebbe essere limitata unicamente al decreto di nomina ed al limite dei mandati, ferme restando le procedure previste dai diversi ordinamenti per addivenire a tale nomina, con particolare riferimento ai casi in cui è prevista la designazione da parte della comunità scientifica interna. Detta forma di designazione appare invero particolarmente opportuna perché collega direttamente la comunità scientifica alle scelte del Governo e consente alla prima un'autonoma determinazione;

14) Con riferimento all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo, caso per caso, l'opportunità di trasferire alle amministrazioni dello Stato di riferimento la competenza ad approvare i piani o programmi degli enti di ricerca di cui al comma 1 dello stesso articolo. Come sopra detto, la definizione di enti di ricerca contenuta all'articolo 6, comma 1, è assai ampia e richiama una definizione effettuata ai fini della contrattazione collettiva, pertanto il combinato disposto dei commi 1 e 3 determinerebbe una generalizzazione del meccanismo di approvazione dei programmi dei singoli enti assai discutibile: in casi specifici l'approvazione da parte del CIPE potrebbe infatti risultare utile e necessaria; si pensi al Programma statistico nazionale adottato dall'ISTAT, per il quale sussistono serie ed obiettive ragioni a mantenere la procedura vigente. In ogni caso per l'ISTAT ed il sistema statistico nazionale occorre tenere ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

15) Con riferimento all'articolo 7, comma 2 pare opportuno stabilire il carattere vincolante del prescritto parere parlamentare;

16) pare infine opportuno che l'articolo 7, comma 4, sia integrato laddove novella l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 9 maggio 1989, n. 168, inserendo l'espressione «ricerca *libera* nelle Università». Occorre infatti che la razionalizzazione della ricerca, con un ruolo rilevante svolto dall'Esecutivo, venga accompagnata da una espressa tutela del-

l'autonomia universitaria, secondo quanto espresso dall'articolo 33, commi 1 e 6, e dall'articolo 9, comma 1, della Costituzione;

17) deve infine essere chiaro che il sistema del decreto legislativo non viene a toccare i canali di finanziamento della ricerca di base svolta dalle Università. Devono essere altresì assicurati canali di finanziamento alla libera attività di ricerca svolta dai ricercatori degli enti di ricerca.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente « Norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Premettere al punto 1) la seguente osservazione:

0) Quanto previsto dal decreto legislativo sia inteso a valere per la ricerca finalizzata da decisioni politiche, restando esclusa la ricerca universitaria e la ricerca presso enti di ricerca a carattere non strumentale, ovvero aventi come proprio fine istituzionale non la consulenza a pubbliche amministrazioni, ma la produzione di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

1.

Gubert.

Si premetta al punto 1) l'osservazione seguente:

0) Laddove si ritenga che l'indirizzo di ricerca sia di competenza politica dell'Esecutivo, anche gli organismi tecnici e di consulenza previsti nello schema di decreto siano collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riassume tutti gli interessi politici coinvolti.

2.

Gubert.

Prima del punto 1) con riferimento all'articolo 1, al comma 1, si preveda di indicare anche, nell'ambito del DPEF, la suddivisione delle risorse per grandi settori (ricerca finalizzata/ricerca di base,

settore umanistico/settore biomedico/ settore scientifico/settore tecnologico).

3.

Gubert.

Prima del punto 1) del parere inserire il seguente: con riferimento all'articolo i comma 2 la partecipazione alle attività del PNR fa salvo il diritto al finanziamento delle attività istituzionali degli organismi scientifici, in particolare di quelli la cui autonomia è garantita da norme costituzionali;

4.

Bonato.

Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:

Articolo 1, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare tale comma affinché il Piano nazionale della ricerca non nasca esclusivamente sulla base « degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni ». Tale impostazione esclude l'autonomia della ricerca e dei ricercatori che di fatto non avranno la possibilità di esprimersi in merito agli indirizzi adottati dal Governo.

5.

Bonatesta.

Prima del punto 1) del parere inserire il seguente:

Articolo 1, comma 2. Il comma 2 dell'articolo 1 riferito alla formazione del PNR dovrebbe meglio precisare lo schema programmatico che si intende adottare (quello europeo si basa sul percorso: Piano-Programma-Progetto), e l'autore prioritario del Pnr, in modo da definire chi fa cosa.

Il Pnr viene definito sulla base « degli indirizzi del Governo, dei piani e programmi di competenza dell'amministrazione dello Stato, di osservazioni e proposte delle suddette amministrazioni ». Queste premesse non garantiscono l'autonomia della ricerca.

È necessario indicare, anche nell'ambito del DPEF, la suddivisione delle risorse per grandi settori (ricerca finalizzata/ricerca di base; settore umanistico/scientifico/tecnologico/biomedico).

6.

Frattoni.

Prima del punto 1) del parere inserire il seguente: con riferimento all'articolo 1 comma 3 gli incrementi delle dotazioni del Fondo non eccedono la media degli incrementi degli stanziamenti per la ricerca scientifica dello Stato a favore delle università ed enti di ricerca e che inoltre le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca non possono essere destinate a sostenere le spese di funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

7.

Bonato.

Premettere al punto 1), il seguente:

0) all'articolo 1, comma 3, si preveda che il fondo speciale presso il ministero del tesoro sia trasferito pro-quota, in relazione ai progetti strategici, ai dicasteri competenti.

8.

Gubert.

Sostituire il punto 1) del parere con il seguente: con riferimento all'articolo 1 comma 4 occorre chiarire che tra le pubbliche amministrazioni non sono comprese le università degli studi. Per quanto concerne gli enti di ricerca occorre specificare che le attività di monitoraggio e di valutazione devono essere effettuate nel rispetto delle autonomie costituzionali delle università e degli enti di ricerca e che inoltre i piani e i programmi delle pubbliche amministrazioni e dei predetti enti devono comprendere anche le attività istituzionali proprie e le attività finalizzate all'attuazione del PNR;

9.

Bonato.

Dopo il punto 1) del parere inserire il seguente: con riferimento all'articolo 1 comma 5 le spese previste nel triennio dovranno essere determinate « secondo criteri espositivi »;

10.

Bonato.

Prima del punto 2) del parere inserire il seguente:

Articolo 2, comma 2. La Commissione ritiene opportuno che sia precisato il numero dei membri della istituenda Commissione permanente per la ricerca e le qualifiche in base alle quali saranno selezionati.

Si ritiene opportuno altresì specificare quali siano i compiti svolti dalla Commissione, se questi siano effettivamente limitati al « lavoro istruttorio per gli atti da sottoporre all'approvazione del CIPE », poiché il livello della presidenza sembra escludere tale possibilità.

11.

Bonatesta.

Prima del punto 2) del parere inserire il seguente:

Articolo 2, La Commissione esprime perplessità in merito alla proposta, di fatto formulata al comma 2 dell'articolo 2, di affidare al MURST il coordinamento a livello governativo dell'esercizio delle funzioni che sono attribuite al CIPE, articolo 2, comma 1. Tale ottica appare infatti riduttiva sarebbe pertanto opportuno prevedere un coordinamento con la partecipazione di tutti i Ministri.

12.

Bonatesta.

Prima del punto 2) del parere inserire il seguente: con riferimento all'articolo 2 comma 2 l'ultimo periodo viene sostituito con: « Le Commissioni nel lavoro istruttorio opere sulle base di proposte preliminari del MURST e di altri Ministeri competenti nello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ».

13.

Wilde.

Dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, si sopprime l'ultimo periodo, prevedendo invece la possibilità che la Commissione permanente operi partendo da proposte preliminari avanzate dalla struttura tecnica di supporto di cui al successivo comma.

14.

Gubert.

Prima del punto 2) del parere del relatore è inserito il seguente: che all'articolo 2 comma 2 venga inserito il seguente comma 2-bis: « Vengono altresì valutate le proposte pervenute dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), dalle Università ed enti di ricerca. ».

15.

Bonato.

Al punto 2) nella riformulazione dell'articolo 2, comma 3, sopprimere « dei consigli », e sopprimere la frase da « possono inviare » fino a: « Amministrazione dello Stato ».

16.

Bracco.

Al punto 3):

Articolo 3. È opportuno sopprimere l'articolo in quanto il CEPR, anche se consultivo, costituisce un inutile commissione presso il MURST.

17.

Wilde.

Al punto 3):

Articolo 3. La Commissione ritenendo che le valutazioni concernenti la politica e lo stato della ricerca nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 3, debbano essere espresse dai singoli Enti, mentre quelle di carattere internazionale debbano essere affidate ad un organismo estero (come l'OCSE), propone di cassare l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca CEPR), anche in considerazione del fatto che il ruolo svolto da tale Comitato risulta riduttivo dal momento che non si conferisce carattere primario all'esercizio della funzione collegiale.

18.

Bonatesta.

Al punto 3):

Articolo 3. Il CIPE dovrebbe approvare il Pnr e ripartire il fondo integrativo. Sarebbe preferibile che queste attività venissero svolte direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri interessati, mentre invece si istituisce un Comitato con esperti nominati dal Presidente stesso, a rischio di essere fortemente dipendente dalla maggioranza politica del momento.

19.

Frattini.

Al punto 3):

2-bis. Il Comitato di cui all'articolo 3 sia determinato nella sua numerosità e nella sua composizione in modo da garantire la presenza pluralistica di esperti di tutte le aree disciplinari.

20.

Gubert.

Dopo il punto 3) del parere del relatore inserire il seguente: che all'articolo 3 comma 2 le indennità spettanti ai membri del comitato gravino sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST;

21.

Bonato.

Con riferimento al punto 4) si precisi che la posizione primaria della comunità scientifica si traduca anche in presenza maggioritaria. Si preveda altresì una differenziazione di ruoli tra i componenti la comunità scientifica e gli altri, riservando a questi ultimi solo questioni di indirizzo generale per la ricerca finalizzata a scopi politicamente definiti.

22.

Gubert.

Al punto 4 sopprimere la frase: « in proporzione alle diverse componenti scientifiche e disciplinari ».

23.

Bracco.

Al punto 4):

Articolo 4. La Commissione, ritenendo che i consigli scientifici nazionali debbano avere carattere permanente, esprime perplessità in merito alla formulazione dell'articolo 4.

I Consigli scientifici nazionali avrebbero infatti dovuto sostituire nella struttura e nei compiti, i Comitati nazionali di consulenza allocati presso il CNR, il cui

rinnovo è stato bloccato dal Ministro competente. Istituire un'Assemblea della Scienza e della Tecnologia pur se articolata in Consigli scientifici, significa privare questi ultimi di qualsiasi effettivo potere di consulenza e di indirizzo.

Oltre a ciò non si condivide la scelta di affidare alla esclusiva discrezione del Ministro il diritto di decidere il numero dei componenti, o la durata del mandato, la composizione e le procedure di formazione (comma 2). Mentre restano imprecisati i compiti svolti dall'Agenzia.

Va altresì rilevato che nella precedente stesura del provvedimento in titolo era previsto all'articolo 2 punto b, che il CIPE approvasse il PNR « anche sulla base delle osservazioni e proposte dell'Assemblea della Scienza e della Tecnica ». Tale funzione non è prevista nell'attuale formulazione del testo.

24.

Bonatesta.

Al punto 4):

Articolo 4. I Consigli nazionali (CNS) non devono essere ridotti a meri organismi di consultazione: è necessario evitare da un lato l'esautoramento della comunità scientifica, e dall'altro un assemblearismo sterile che penalizzi l'attività di coordinamento. Questi consigli nazionali dovrebbero rappresentare l'organismo a valle rispetto all'istanza governativa, ma non è indicato alcun momento istituzionale di incontro. Essi avrebbero dovuto sostituire nella struttura e nei compiti, i Comitati nazionali di consulenza allocati presso il CNR, il cui rinnovo è stato bloccato dal Ministro. Istituito invece un'Assemblea della scienza e della Tecnica, pur se articolata in Consigli scientifici, si priva di fatto questi ultimi di qualsiasi effettivo potere di consulenza e di indirizzo (un'assemblea di più di 100 persone si convoca una volta l'anno).

Il ruolo del CNR non è chiarito: se si sposta nel MURSI l'organo di rappresentanza della comunità scientifica nazionale, il CNR deve dotarsi di organi propri di

consulenza. Una strategia che mirasse a svuotare di significato il CNR, dividendolo in tanti istituti di ricerca autonomi, sarebbe distruttiva di un patrimonio nazionale notevole e provocherebbe una polverizzazione ulteriore dei centri di ricerca. I Consigli nazionale potrebbero trovare sede presso il CNR.

Non è indicato alcun raccordo tra gli organi decisionali governativi e il parlamento come richiesto nella risoluzione Volpini approvata in Commissione VII il 18 febbraio 1998.

25.

Frattoni.

Dopo il punto 4), inserire il seguente:

« 4-bis) Anziché un'unica Assemblea plenaria articolata in Consigli, si preveda l'istituzione di Consigli Scientifici Nazionali quali organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale operante nelle università, negli enti pubblici e privati di ricerca, nelle attività produttive e di servizi.

Si specifichino inoltre i loro compiti, quali quello di fornire pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni, in ordine alla programmazione generale e specifica della ricerca scientifica, pareri e proposte al CNR in ordine all'assetto e al funzionamento della rete di istituti di ricerca nonché in ordine alla definizione dei grandi programmi nazionali di ricerca affidati al CNR.

Si preveda che tali Consigli abbiano sede presso il CNR, che ne cura il supporto.

Si preveda che i Consigli, riuniti in seduta plenaria ed integrati con rappresentanti designati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti e autonomi costituiscano l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, cui è demandato l'esame di problemi a carattere generale.

Si preveda altresì che il Presidente di ciascun Consiglio sia eletto dal Consiglio nel suo seno.

26.

Gubert.

Al punto 7):

Articolo 5, comma 1. Il Comitato di valutazione della Ricerca (CVR) è istituito presso la Presidenza del Consiglio e potrebbe coincidere anche con la Commissione permanente per la ricerca scientifica.

27.

Wilde.

Sopprimere il punto 8.

28.

Bracco.

Dopo il punto 8) del parere del relatore è inserito il seguente: all'articolo 5 comma 2 la nomina dei componenti del Comitato di Valutazione della Ricerca debba avvenire con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

29.

Bonato.

Dopo il punto 8) del parere del relatore inserire il seguente: all'articolo 5 comma 4, come le indennità di cui all'articolo 3 comma 2, queste dovranno gravare sulla dotazione finanziaria ordinaria del MURST;

30.

Bonato.

Dopo il punto 10) del parere del relatore inserire il seguente: all'articolo 5 si pro-

pone di inserire il seguente comma 7: «Alla valutazione dei programmi di ricerca proposti dalle università, da finanziarsi mediante stanziamenti pubblici per la ricerca non finalizzata, provvedono esperti nominati dal CUN, in base a disposizioni regolamentari emanate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su criteri definiti dal CUN stesso.».

31.

Bonato.

Dopo il punto 10) inserire il seguente:

10-bis) La determinazione della numerosità e della composizione di cui all'articolo 5 sia determinata in modo da garantire la presenza pluralistica di ciascuna area disciplinare.

32.

Gubert.

Dopo il punto 10) inserire il seguente:

10-bis) Onde garantire indipendenza nell'attività di orientamento nella scelta dei criteri di valutazione e nelle valutazioni stesse, la proposta delle nomine a componente del Comitato di Valutazione della Ricerca sia affidata alla comunità scientifica nelle sue espressioni organizzative internazionali, preferibilmente a scala europea.

33.

Gubert.

All'articolo 6, sostituire completamente il testo del comma 1 con il seguente:

Per enti di ricerca ai sensi del presente decreto si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA, l'ASI, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

e l'istituto per la ricerca scientifica e tecnologica per la montagna.

34.

Frattini.

Al punto 12) del parere sopprimere le parole: e ferme restando le competenze del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282.

35.

Manzini.

Al punto 13), primo periodo sostituire la parola nomina con designazione.

36.

Bracco.

Al punto 13):

Articolo 6, comma 2. Sopprimere il comma.

37.

Wilde.

Al punto 13):

Articolo 6, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 affinché la normativa preveda che le competenti commissioni parlamentari possano esprimersi in merito alle nomine dei presidenti degli enti di ricerca di cui al presente decreto.

38.

Bonatesta.

Al punto 15):

Articolo 7, comma 2. La Commissione ritiene opportuno modificare il comma 2 nel modo seguente: «2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra gli enti interessati

con apposita tabella contenuta nella legge finanziaria, ivi incluse le indicazioni relative ai due anni successivi ».

Appare infatti necessario ai fini della programmazione e di un proficuo svolgimento dell'attività di ricerca che gli enti sappiano quali siano le reali disponibilità di bilancio di cui potranno usufruire.

39.

Bonatesta.

Al punto 15:

Articolo 7. La Commissione ritiene troppo restrittivo il termine perentorio di 20 giorni previsto per l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in merito alla ripartizione del Fondo destinato agli Enti di ricerca finanziati dal MURST.

40.

Bonatesta.

Dopo il punto 16) del parere del relatore inserire il seguente: sopprimere all'articolo 7 comma 4 la lettera a): b-ter.

41.

Bonato.

Dopo il punto 16) del parere del relatore inserire il seguente: sopprimere all'articolo 7 il comma 7.

42.

Bonato.

Aggiungere un punto 16-bis così formulato: « Pare opportuno prevedere un rapporto annuale del Ministro sulla ricerca scientifica da sottoporre all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, in modo che ogni anno anche il Parlamento sia interessato ad affrontare i temi della ricerca scientifica e del suo sviluppo ».

43.

Bracco.